Cittadinanza italiana per matrimonio o per residenza: requisiti, documenti e domanda online

Vuoi diventare cittadino italiano e non sai da dove cominciare? Le strade più comuni sono due: il matrimonio con una persona italiana e la residenza in Italia per molti anni. Questa guida spiega quale fa per te, cosa serve, come si presenta la domanda online e quali errori evitare.

1. Quale strada fa per te

Per matrimonio (art. 5 della legge 91/1992). Se sei straniero o apolide e sei sposato con una persona di cittadinanza italiana. La domanda è seguita dalla prefettura della provincia in cui risiedi.

Per residenza (art. 9 della legge 91/1992). Se vivi regolarmente in Italia da molti anni. La cittadinanza è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno.

Per la cittadinanza per discendenza (avi italiani) leggi la nostra guida «Cittadinanza italiana per discendenza».

2. I requisiti

Matrimonio. Servono 2 anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio, oppure 3 anni dal matrimonio se vivi all'estero. I tempi si dimezzano se ci sono figli nati o adottati dai coniugi. Il matrimonio deve essere valido e non sciolto, annullato o cessato. Fino al decreto i coniugi non devono essere separati. Se il coniuge muore mentre la pratica è in corso, la domanda non decade (Corte costituzionale, sentenza n. 195/2022).

Residenza. Gli anni di residenza legale e ininterrotta cambiano secondo la tua situazione: 10 anni per i cittadini non UE, 4 per i cittadini UE, 5 per i rifugiati e gli apolidi, 3 per chi è nato in Italia (art. 9). Serve anche un reddito minimo.

Il reddito (solo per la residenza). Serve un reddito minimo, indicato dal Ministero dell'Interno. Gli importi di riferimento riportati dal Ministero sono 8.263,31 euro se sei solo, 11.362,05 euro con coniuge a carico, più 516,00 euro per ogni figlio a carico, ma vanno sempre verificati presso la prefettura prima di presentare la domanda. Si guardano i redditi degli ultimi tre anni dichiarati in Italia e il requisito deve restare fino al giuramento. Contano anche i redditi dei familiari che sono nello stesso stato di famiglia (art. 433 del codice civile).

Per entrambe le strade:

- Lingua italiana almeno B1 (art. 9.1 della legge 91/1992, introdotto dal d.l. 113/2018). Si dimostra con un titolo di studio italiano o con la certificazione di un ente riconosciuto. Sono esonerati chi ha firmato l'accordo di integrazione e chi ha il permesso UE di lungo periodo. L'esonero vale anche per chi ha gravi limitazioni di apprendimento linguistico certificate (Corte costituzionale, sentenza n. 25/2025).

- Nessuna causa ostativa (art. 6): per esempio condanne per reati gravi (pena massima non inferiore a 3 anni), condanne estere per reati non politici con pena superiore a 1 anno, o motivi di sicurezza della Repubblica.
- Contributo di 250 euro (art. 9-bis).

3. Documenti da preparare

- Passaporto in corso di validità e permesso di soggiorno.
- Atto di nascita, con apostille o legalizzazione e traduzione. Per i documenti stranieri serve una traduzione asseverata (vedi la nostra guida).
- Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui hai vissuto più di un anno, legalizzati e tradotti.
- Per il matrimonio: atto di matrimonio rilasciato dal Comune italiano (estratto per riassunto, non il «certificato di matrimonio»).
- Certificato di lingua B1, se non sei esonerato.
- Per la residenza: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
- Marca da bollo da 16 euro, se richiesta nella domanda, e ricevuta del contributo di 250 euro.

Attenzione alle scadenze

I certificati su fatti che possono cambiare (stato civile, residenza, stato di famiglia, casellario giudiziale) valgono 6 mesi dalla data di rilascio, salvo diversa norma (art. 41 del d.P.R. 445/2000 per i certificati italiani; le prefetture indicano 6 mesi per il certificato penale).

I certificati su fatti che non cambiano, come la nascita, non hanno scadenza, ma l'ufficio può chiedere una copia recente.

Se un documento è scaduto mentre la pratica è in esame, va rifatto.

4. La domanda online, passo per passo

1. Controlla i requisiti e raccogli i documenti. Se un documento arriva dall'estero, parti presto: apostille, legalizzazione e traduzione richiedono tempo.
2. Procurati lo SPID o la CIE (carta d'identità elettronica): se vivi in Italia servono per entrare nel portale. Chi vive all'estero entra con le credenziali personali.
3. Entra nel portale del Ministero dell'Interno per le domande di cittadinanza: portaleservizi.dlci.interno.it (da lì si presenta la domanda e si controlla la pratica). Se puoi, indica un indirizzo PEC nella domanda: le comunicazioni sono più rapide e sicure.
4. Compila il modulo scelto in base alla tua strada (matrimonio o residenza) e carica i documenti in formato digitale.
5. Paga il contributo di 250 euro e indica gli estremi della marca da bollo.

6. Invia la domanda. Nell'email con cui ti sei registrato ricevi il numero di protocollo della pratica, che inizia con K10 o K10C. Conservalo: ti serve per controllare la domanda.
7. Controlla la domanda nel portale del Ministero con il numero di protocollo (K10/K10C…) ricevuto per email. Segui le comunicazioni: convocazioni, richieste di integrazione, preavviso di diniego. Dopo l'invio, ogni comunicazione o documento va mandato solo per PEC all'indirizzo comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it, una domanda per volta, con il numero della pratica nell'oggetto. Gli allegati sono in PDF, TIFF o JPEG, massimo 5 MB ciascuno e 15 MB in tutto: ciò che arriva in altro modo non viene preso in considerazione. Rispondi nei tempi indicati e comunica ogni cambio di residenza o di famiglia.
8. Il decreto e il giuramento. Il termine per la risposta è di 24 mesi, prorogabili fino a 36 (art. 9-ter). Se arriva il decreto, devi giurare entro 6 mesi dalla notifica (art. 10): è un termine tassativo. Dopo il giuramento restituisci il permesso di soggiorno alla Questura.

Se i 24 o i 36 mesi sono passati senza risposta, vedi la nostra guida «Pratica ferma in questura o in prefettura».

5. Gli errori più comuni

- Reddito insufficiente, anche con il nucleo familiare. I redditi dei familiari contano solo se sono nello stesso stato di famiglia, e anche sommati devono raggiungere la soglia per tutti e tre gli anni. Controlla prima di presentare la domanda.
- Reati che non conosci. La Prefettura verifica casellario e carichi pendenti. Condanne o procedimenti di cui non sei a conoscenza, anche all'estero, possono emergere durante la pratica e portare al rifiuto. Se il rifiuto è per cause ostative, la domanda si può ripresentare solo dopo 5 anni (art. 8). Meglio chiedere prima i certificati e, se hai dubbi, parlare con un avvocato.
- Buchi nel conteggio della residenza continua (cittadinanza per residenza). Gli anni richiesti devono essere di residenza legale e ininterrotta: servono insieme un titolo di soggiorno valido e l'iscrizione anagrafica (art. 1, comma 2, lettera a, del d.P.R. 572/1993). Basta un periodo senza uno dei due per interrompere il conteggio: una cancellazione anagrafica per irreperibilità e poi una nuova iscrizione, un permesso scaduto e non rinnovato in tempo, una dichiarazione di dimora abituale non rinnovata entro 60 giorni dal rinnovo del permesso (art. 7, comma 3, d.P.R. 223/1989). I giudici amministrativi hanno detto che la sola presenza in Italia o le buste paga non bastano a colmare il buco (per esempio TRGA Trento, sentenza n. 3 del 14 gennaio 2022). Prima di presentare la domanda chiedi al Comune il certificato storico di residenza e controlla che non ci siano interruzioni. Se ne trovi una, parlane subito con un avvocato.
- Documenti scaduti. Certificati penali e atti di stato civile esteri scaduti vanno rifatti: ripetere apostille, legalizzazione e traduzione costa tempo e denaro. Conta le scadenze prima di inviare.
- Residenza trasferita all'estero durante la pratica, che rende la domanda inammissibile.

6. Cosa può fare Humanita

Humanita ti aiuta con l'orientamento: capiamo con te quale strada fa per te, quali documenti servono e quali scadenze controllare. Le pratiche legali sono seguite da professionisti abilitati.

Hai bisogno di aiuto?

Humanita ti aiuta con l’orientamento e a capire quali documenti servono. Trovi il servizio su crm.humanitaitaly.it/servizi oppure scrivi a info@humanitaitaly.it.

Fonti consultate (ottobre 2026): legge 91/1992, artt. 5, 6, 8, 9, 9-bis, 9-ter, 9.1 e 10 (testo consolidato Normattiva); d.P.R. 572/1993, art. 1; d.P.R. 223/1989, art. 7; d.P.R. 445/2000, art. 41; Ministero dell’Interno, pagina «Cittadinanza: invia la tua domanda» e portale servizi (portaleservizi.dlci.interno.it); schede delle Prefetture (La Spezia, Trieste, redditi) e circolare del 6 agosto 2009; Consolato d’Italia a Capodistria; TRGA Trento, sentenza n. 3/2022. Guida informativa, non sostituisce il parere di un avvocato. Le norme e le prassi cambiano: verifica sempre con la prefettura competente. Aggiornata a ottobre 2026.